

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 51

Adunanza 18 dicembre 2007

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI GRAVERE - VARIANTE PARZIALE N. 2
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1615 – 1450322/2007

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Gravere:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 52 - 30009 del 29/11/1983 successivamente, adeguato al P.A.I. mediante variante approvata con Deliberazione G.R. n. 21 – 5427 del 05/03/2007 ;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 11 del 30/09/2004, una prima variante parziale al P.R.G.C, ai sensi del settimo comma della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 28 del 19/11/2007, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 27/11/2007 (*prat. n. 130/07*) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 381 abitanti nel 1971, 521 abitanti nel 1981, 617 abitanti nel 1991 e 682 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico positivo nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.866 ettari in montagna. La conformazione morfologica evidenzia la presenza di 672 ettari del territorio comunale (pari a circa il 36% del

territorio comunale) con pendenza compresa tra 5 e 20° e 1.137 ettari (pari al 61% circa del territorio comunale) con pendenze ai 20°; sono presenti 1.133 ettari di “Aree boscate”;

- risulta compreso nel *Circondario di Susa*, sub-ambito “*C.M. Alta Val di Susa*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 254;
- assetto idrogeologico del territorio:
- è attraversato dalla Dora Riparia il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
- è attraversato dalle acque pubbliche del Rio di Pietra Maria e Rio Merdarello;
- la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte evidenzia la presenza di 534 ettari, la presenza di crolli di limitate porzioni lapidee e una deformazione gravitativa profonda;
- tutela ambientale:
- Biotopo Comunitario – Direttiva 92/43 CEE HABITAT – BC 10055 denominato “Arnodera – Colle Montabone”;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28 del 19/11/2007 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ◆ ampliamento della zona urbanistica “*CE4.1*” su una porzione di area destinata dal vigente P.R.G.C. ad uso agricolo; tale intervento si rende necessario al fine di regolarizzare, sotto il profilo urbanistico, l'uso commerciale attualmente in atto su tale area; gli interventi e le destinazioni d'uso consentiti sulla modesta superficie di 5.303 mq interessata dalla variante, sono definiti all'art. 6.1 delle N.T.A. che non prevede incrementi del carico urbanistico esistente, risultando, quindi, compatibili e coerenti con gli indirizzi e le previsioni di piano;
- ◆ l'attuazione delle previsioni urbanistiche della zona residenziale NCE 4.1 /B di nuovo impianto è subordinata alla formazione di strumento urbanistico esecutivo convenzionato esteso a tutta l'unità di intervento. Considerata l'accessibilità e l'estensione dell'area che consente di poter realizzare, anche in tempi diversi, un'adeguata pianificazione urbanistica senza che ciò incida sulla razionale infrastrutturazione dell'intero ambito, l'Amministrazione intende accogliere tale richiesta che comporta un'integrazione della vigente normativa di piano;
- ◆ l'art. 8.1 delle N.T.A. norma l'edificabilità nelle aree destinate ad attività agricola e silvo pastorale ed in particolare prescrive che i manti di copertura degli edifici debbano essere realizzati in lose. Con la presente variante si autorizza, per le coperture degli edifici esistenti situati a quote inferiori a 900 m s.l.m. anche l'impiego di manto in

- tegole nere o altro materiale opaco di colore grigio scuro – nero;
- ♦ l'art. 4.1 delle N.T.A. regola gli interventi nelle zone di tipo CS relative ai nuclei storici e tradizionali ed in particolare, per quanto concerne la tipologia dei manti di copertura, consente l'impiego sia delle lose in pietra che di materiali alternativi (quali la tegola di color nero o altro manto opaco di colore grigio scuro – nero o scandole di legno). Con la presente variante, considerato che negli agglomerati storici il manto di copertura in lose risulta essere il materiale tradizionale più diffuso e che meglio caratterizza la tipologia costruttiva degli edifici, l'amministrazione intende intervenire sulla norma di piano per indirizzare i futuri interventi su manti di copertura esclusivamente in lose;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 11/01/2008;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 11/12/2007;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 del Comune di Gravera, adottato con deliberazione del C.C. n. 28 del 19/11/2007, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono

formulate osservazioni;

3. di trasmettere al Comune di Gravere la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta